Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

(Legge sull'IVA, LIVA)

Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 3 maggio 2002¹;

visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 2002²,

decreta:

T

La legge sull'IVA del 2 settembre 1999³ è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 2

² L'imposta ammonta al 3,6 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, sino al 31 dicembre 2006. Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

Π

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003⁴ Termine di referendum: 9 ottobre 2003

1 FF **2002** 6530

² FF **2002** 6541

3 RS 641.20

4 FF **2003** 3969

2002-1891 3969